



Circolare n. 9/2026 RG

Roma, 1° aprile 2026

*Alle Organizzazioni territoriali*

*Alle imprese associate*

OGGETTO: assicurazione macchine agricole fuori dalla sede stradale – Aggiornamento.

Con riferimento alla circolare del 10 marzo scorso comunichiamo che la legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese) ha introdotto interessanti novità rispetto al precedente quadro normativo.

Come anticipato in tale occasione, in sede di discussione finale, la proposta di esonero dagli obblighi assicurativi per le macchine agricole che circolano in aree non accessibili a terzi è stata accantonata in favore dell'inserimento della precedente proposta, stralciata dal ddl "Coltiva Italia".

Di conseguenza la legge sulle PMI, pubblicata nei giorni scorsi, modifica l'art. 122-bis del codice delle assicurazioni (D.Lgs. 07/09/2005, n. 209), inserendovi due nuovi commi:

1. *1-bis*, che tratta dei carrelli e dei veicoli utilizzati in aree portuali e simili;
2. *1-ter*, che tratta delle macchine agricole prive di targa e di documenti.

Il comma *1-bis* esonera dall'obbligo assicurativo i carrelli, inquadrati fra le macchine operatrici dall'art. 58 del Codice della strada, non immatricolati; esonera inoltre gli altri veicoli circolanti in aree non accessibili al pubblico in ambito ferroviario, portuale e aeroportuale.

L'esonero è comunque subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione RCT, diverso da quello obbligatorio per la circolazione stradale.

Il comma *1-ter* esonera da tale obbligo le macchine agricole, di cui all'art. 57 del Codice, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione (CIT), che operano solo nei fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico.

Tali macchine devono tuttavia essere coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, diversa da quella obbligatoria; in tal caso non c'è obbligo di indennizzo da parte del Fondo per le vittime della strada, di cui all'art. 283 del citato decreto legislativo.

L'espressione "non immatricolate" riguarda le macchine agricole semoventi ed i rimorchi, per i quali non è mai stata rilasciata la targa stradale e la carta di circolazione, pur appartenendo a tipologie normalmente soggette, o per volontà del proprietario o per carenza documentale.

Questa può dipendere anche dal ritardo nella richiesta della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, dopo che sia scaduta l'omologazione: in tal caso la Motorizzazione non può più rilasciare il documento.

Un altro caso, che interessa particolarmente la categoria rappresentata, è quello dei mezzi cingolati nati per la cantieristica e impiegati in agricoltura, fin dall'origine privi di omologazione e di targa e pertanto non assicurabili secondo le regole dell'assicurazione stradale.

Il provvedimento non è risolutivo rispetto ai veicoli agricoli impiegati al di fuori della sede stradale o delle aree aperte al pubblico, ma rappresenta comunque un notevole progresso rispetto al rigido dettato del D. Lgs. 184/2023, che recepisce la Direttiva 2021/2118.

L'esonero introdotto dall'art. 1-*bis* potrebbe aprire la porta a rivendicazioni relative ad altri veicoli, come le macchine agricole, quando circolano in aree isolate: l'emendamento in tal senso, a suo tempo proposto dalla filiera e poi accantonato, potrebbe essere nuovamente ripresentato.

*Cordiali saluti.*

Ufficio tecnico CAIAGROMECC

